

Centro Int.Eco S.r.l.
Via San Lorenzo, 133
20824 - Lazzate (MB)
tel. 02.967.210.30
fax 02.91.39.02.40
info@centrointeco.it

Centro Int.Eco INFORMA

Notiziario su scadenze e variazioni legislative in materia di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Anno 2023, Numero 02

Data: Giugno 2023

- **MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA:** novità introdotte dal decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023
- **ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:** valutazione dei rischi dello studente allegata alla convenzione
- **DISSOCIANATI:** restrizioni REACH e obbligo di formazione degli utilizzatori
- **RENTRI:** il “nuovo-SISTRI” in arrivo ... ad inizio 2025
- **MUD2023:** si avvicina la scadenza dell'8 luglio
- **QUATTRO CHIACCHIERE CON ...**

Direzione Generale:
Ettore Bernasconi

Coordinamento editoriale:
Andrea Colombo

Redazione:
Ettore Bernasconi
Andrea Colombo
Gabriele Gianazza
Elena Preite
Erika Zanzottera
Alessandro Volpi

MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA: NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 48 DEL 4 MAGGIO 2023

Il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 (in vigore dal **5 maggio 2023**), ha introdotto rilevanti modifiche al **D.Lgs 81/2008**, di seguito illustrate.

Nomina del medico competente e ambito della sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro e i dirigenti per la sicurezza devono nominare il medico competente

(MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo **e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi** di cui all'**articolo 28** (art. 18, comma 1, lettera a). La modifica consiste in un ampliamento dei casi nei quali vige l'obbligo di nomina del MC, ricollegato agli esiti della valutazione dei rischi,

(Continua a pagina 2)

ALTERNANZA SCUOLA—LAVORO: VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLO STUDENTE ALLEGATA ALLA CONVENZIONE

Il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 (in vigore dal 5 maggio 2023), che ha introdotto le modifiche al D.Lgs 81/2008 commentate nel precedente articolo, ha introdotto (all'art. 17) anche l'**obbligo di allegare alla convenzione** fra istituzione scolastica e azienda ospitante per progetti di alternanza scuola-lavoro, “**un'apposita sezione**” del documento di **valutazione dei rischi** dell'azienda ospitante “ove sono indicate le **misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti** nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”.

Inoltre le aziende ospitanti, che devono essere iscritte al **registro nazionale per l'alternanza**, già esistente:

<https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home>

devono integrare le informazioni fornite al registro istituito presso le Camere di Commercio con informazioni relative «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di

raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

Di utilità, allo scopo di predisporre l'apposita valutazione dei rischi dello studente, si segnala la **scheda proposta dal documento “Linee di indirizzo per Aziende/Enti che ospitano gli studenti”** elaborato dal Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole, già proposto da alcune istituzioni scolastiche. Rammentiamo però anche l'esigenza di verificare la compatibilità della mansione assegnata allo studente, se di minore età, con i divieti contenuti nella normativa specifica (Legge 17 ottobre 1967, n. 977 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti” e s.m.i.). Le aziende, quindi, qualora intendano ospitare studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), devono farsi carico di garantire efficacemente la sicurezza e la salute degli studenti-lavoratori, aggiornando il proprio documento di valutazione dei rischi, in relazione alla mansione assegnata (lecitamente) allo studente.

e conseguentemente anche in un **ampliamento dei casi in cui deve essere effettuata** (dal MC a ciò appositamente nominato) **la sorveglianza sanitaria**. Quindi anche nel caso di MC già in organigramma, la nuova norma comporta da parte del MC la necessità di verificare il piano sanitario, per includere anche la sorveglianza sui rischi salute “**non normati**” (cioè quei rischi per i quali la legge non la prevede espressamente, ma per i quali la sorveglianza sanitaria appare necessaria per la tutela dei lavoratori in base ai risultati della valutazione dei rischi aziendale), come ad esempio i **rischi posturali** (elevati tempi di guida autoveicolare), lo **stazionamento in piedi per più di metà della giornata lavorativa**, il lavoro in solitario, lo svolgimento di lavori lontani dal suolo (seppur non oltre i 2 metri dal piano stabile).

Nuovi obblighi del medico competente

Il MC, “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la **cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto** ai fini della formulazione del giudizio di idoneità” (nuova lettera e-bis dell’art. 25, comma 1). Il nuovo obbligo è privo di sanzione ed allo stato attuale difficilmente il lavoratore “entrante” è in possesso della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.

Il MC “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un **sostituto**, in possesso dei requisiti [...], per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.» (nuova lettera n-bis dell’art. 25, comma 1). La sostituzione del MC viene ammessa ma viene disciplinata e tra le condizioni che limitano la facoltà

di sostituzione vi è anche la necessità che sussista un “impedimento per gravi e motivate ragioni”.

Formazione dei lavoratori

Nell’Accordo “Stato-Regioni”, da emanarsi, come promesso dalla Legge n. 215/2021, entro il **30 giugno 2022** e non ancora predisposto, il nuovo Decreto-Legge introduce anche il compito di garantire il “**monitoraggio dell’applicazione degli accordi** in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Il nuovo art. 72, comma 2, prevede che “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una **dichiarazione autocertificativa** del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, **che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico**, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, **dei soggetti individuati per l’utilizzo**”. Si consiglia, pur essendo stata considerata lecita la raccolta di “semplice autocertificazione”, di richiedere al soggetto che prende in concessione d’uso il bene, copia di attestati validi di formazione abilitante e, se applicabile, dei giudizi di idoneità sanitaria degli utilizzatori finali.

La formazione e l’addestramento, nel caso di attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi

specifici, sono obbligatori anche per il datore di lavoro che le utilizza direttamente.

DIISOCIANATI: RESTRIZIONI REACH E OBBLIGO DI FORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI

Il **4 febbraio 2020**, il Comitato REACH (istituito ai sensi del regolamento REACH e composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea) ha votato a favore della proposta della Commissione europea per una restrizione REACH sui **diisocianati**. La restrizione consente, a partire **dal 24 agosto 2023**, l’uso industriale o professionale dei prodotti che **contengono almeno lo 0,1% in peso di diisocianati, solo dopo aver erogato una formazione adeguata ai lavoratori che li utilizzano o maneggiano**. Tale formazione è strutturata su tre livelli di approfondimento: la formazione generale come requisito minimo e, a seconda dell’esposizione, una formazione intermedia e una formazione avanzata.

La formazione comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Alle aziende che utilizzano prodotti chimici che contengono almeno 0,1% in peso di diisocianati, consigliamo di contattare i propri fornitori di tali prodotti per conoscere le eventuali proposte di formazione ovvero di rivolgersi a piattaforme promosse da consorzi di produttori quali la seguente:

<https://www.safeusediisocyanates.eu/it/autoapprendimento>

RENTRI: IL "NUOVO SISTRI" IN ARRIVO ... AD INIZIO 2025

A volte ritornano ... È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 126 del 31 maggio 2023, il Decreto Ministeriale n. 59 del 04/04/2023 con il regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Il decreto, in vigore dal 15 giugno 2023, introduce il nuovo Registro elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti (RE.N.T.RI), dopo il clamoroso fallimento del precedente Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), dichiarato dal legislatore come "non più operativo" dal 1° gennaio 2019.

Al nuovo RENTRI sono tenuti ad iscriversi ed a versare il diritto di segreteria per l'iscrizione ed il contributo annuale per ogni unità locale, i seguenti soggetti (art. 12, D.M. 4 aprile 2023, n. 59):

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento rifiuti, potabilizzazione o trattamento / depurazione delle acque, abbattimento fumi, fosse settiche e reti

fognarie).

L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche, dalla data di entrata in vigore del D.M. 59/2023 (ovvero dal 15/06/2023):

a) a decorrere dal diciottesimo mese (15/12/2024) ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali

b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (15/06/2025) ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;

c) a decorrere dal trentesimo mese (15/12/2025) ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

Quindi fino almeno al 15 dicembre 2024, nulla cambia nella gestione della documentazione amministrativa dei rifiuti: i modelli di registro di carico e scarico rifiuti e di formulario di identificazione rifiuti in uso e le relative modalità di compilazione, non subiranno modifiche. Successivamente, sarà in funzione il RENTRI con la sezione anagrafica degli iscritti e la sezione tracciabilità con i dati dei nuovi registri cronologici e formulari, introdotti dal D.M. 59/2023 che ne disciplina anche la modalità di compilazione, vidimazione e tenuta.

Il diritto di segreteria per l'iscrizione è pari a 10 euro per ogni unità locale e per tutti i soggetti tenuti all'iscrizione. Il contributo annuale per ogni unità locale, è differenziato per i diversi soggetti e varia da 15 a 100 euro per il primo anno e da 10 a 60 euro per gli anni successivi al primo.

MUD2023: SI AVVICINA LA SCADENDA DELL'8 LUGLIO

Il D.P.C.M. 03 febbraio 2023, recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023", è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 59 del 10/03/2023. Il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del modello di denuncia, quindi quest'anno all' 08 luglio 2023, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica datata 06/03/2023 e 11/03/2023.

Si ricorda che il Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2023 è articolato nelle seguenti differenti Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempiamento:

1. Rifiuti
2. Veicoli Fuori Uso
3. Imballaggi (Sezione Consorzi + Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio).
4. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
5. Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
6. Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

La Comunicazione Rifiuti, la Comunicazione Veicoli fuori uso, la Comunicazione Imballaggi, la Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere presentate esclusivamente tramite il sito mudtelematico.it

La sola comunicazione rifiuti, laddove ricorrano le condizioni, può essere presentata in alternativa tramite il portale mudsemplificato.ecocerved.it

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti e per necessità di approfondimento delle problematiche specifiche delle singole aziende.

QUATTRO CHIACCHIERE CON ...

Con le modifiche al **Testo Unico Sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)** introdotte a fine 2021 dalla Legge n. 215/2021, come abbiamo già avuto modo di segnalare, sono state introdotte importanti novità e precisazioni relative alle attività di Formazione e Addestramento.

L'**ADDESTRAMENTO** è definito dal Testo Unico Sicurezza quale il **complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro**. La Legge n. 215/2021 ha precisato che **l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.**

Si ricorda inoltre che *la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:*

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;*
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;*
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.*

e che **l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.**

Troppo spesso, purtroppo, le aziende trascurano di garantire l'addestramento richiesto dalla normativa vigente (vedi sopra) e la relativa registrazione, così come troppo spesso l'addestramento risulta privo del supporto didattico offerto da **istruzioni operative formalizzate**, elaborate specificatamente per le **situazioni che**, a prescindere dalla bassa probabilità di accadimento, **espongono ad infortuni molto gravi e mortali** ovvero elaborate a seguito di segnalazione di **situazioni di pericolo, in assenza di incidenti** o in occasione di **incidenti senza conseguenze (near miss)**.

L'invito è pertanto, in occasione di nuovi rapporti di lavoro o di cambi mansione o di modifiche significative agli scenari di rischio, di non accontentarsi della sola informazione e formazione ma di garantire l'**addestramento**, ove applicabile, dei lavoratori interessati, opportunamente **registrato, strutturato** con istruzioni scritte e facilmente comprensibili e **verificato** in termini di efficacia.

I nostri tecnici sono a disposizione delle aziende per approfondire la loro situazione e per assistenza nella programmazione per tempo di tale adempimento.

Andrea Colombo

Sede legale

Sede operativa

Via San Lorenzo, 133

20824 - Lazzate (MB)

P.IVA / C.F. 01691310120

Reg. Imp. MB 01691310120

R.E.A. MB 1777011

Capitale Sociale 50.000,00 € i.v.

Tel.

02.967.210.30

02.967.29.037

Fax

02.91.39.02.40

e-mail.

info@centrointeco.it

web site

www.centrointeco.it

I nostri servizi:

CONSULENZE

Sicurezza sul Lavoro

Gestione Rifiuti

Bonifica Terreni

Pratiche antincendio

Pratiche ecologiche

Sistemi di gestione

ISO 9000, 14000, 45000

HACCP - Igiene Alimentare

Corsi di formazione

Aggiornamenti legislativi

ANALISI

Emissioni in atmosfera

Acque di scarico

Rifiuti e Terreni

INDAGINI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale

Indagini fonometriche

Inquinamento acustico

Elettrosmog

Microclima

Indagini microbiologiche

Vibrazioni meccaniche